SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Coop 02 - Società Cooperativa», in San Cassiano e nomina del commissario liquidatore. *(11A05151)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Nuova A.C.A.R.», in Né e nomina del commissario liquidatore. *(11A05152)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilizia Serena Società Cooperativa», in Pontida e nomina del commissario liquidatore. *(11A05153)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Triscoop Società Cooperativa», in Longare e nomina del commissario liquidatore. *(11A05154)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavorare Insieme – Società Cooperativa Sociale Onlus», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. *(11A05155)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Laser Società Cooperativa Sociale», in Piancastagnaio e nomina del commissario liquidatore. *(11A05156)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Globali – Società Cooperativa Siglabile C.S.G. – S.C. – Società Cooperativa», in Settimo Torinese e nomina del commissario liquidatore. *(11A05157)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.U. Società Cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore. *(11A05158)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logos - Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a responsabilità limitata», in Prato e nomina del commissario liquidatore. *(11A05159)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orsa Maggiore Società Cooperativa Sociale-ONLUS», in Savona e nomina del commissario liquidatore. *(11A05160)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Arcobaleno - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata», in Altamura e nomina del commissario liquidatore. *(11A05161)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global Pul Service – G.P.S. Società Cooperativa», in Maclodio e nomina del commissario liquidatore. *(11A05162)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. City Service Società Cooperativa Sociale», in Noicattaro e nomina del commissario liquidatore. *(11A05163)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giovanni Marcora - Società Cooperativa Sociale», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. *(11A05164)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Annullamento della liquidazione coatta amministrativa della «La Margherita Società cooperativa a r.l.», in Roma. *(11A05165)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Annullamento della liquidazione coatta amministrativa della «Agricola Zootecnica "Agrizoo", Società cooperativa», in Monopoli. *(11A05183)*

DECRETO 11 marzo 2011.

Annullamento della liquidazione coatta amministrativa della «Agritame Agricoltori Tabacchicoli Meridionali soc. coop. a r.l.», in Melendugno. *(11A05184)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fontana Cervo Società cooperativa a r.l.», in Villastellone e nomina del commissario liquidatore. *(11A05166)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Diamante Società cooperativa sociale», in Arce e nomina del commissario liquidatore. *(11A05167)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «E.CO. Express Società cooperativa a r.l.», in Olbia e nomina del commissario liquidatore. *(11A05168)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.I.A. Società Cooperativa a r.l.», in Olbia e nomina del commissario liquidatore. *(11A05169)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Filo Diretto Enti cooperativa sociale a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A05170)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Sociale Lo Stesso Cielo ONLUS», in Varese e nomina del commissario liquidatore. *(11A05171)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pro-Logistica Società Cooperativa», in Curno e nomina del commissario liquidatore. *(11A05172)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Un Nuovo Passo Società Cooperativa Sociale», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore. *(11A05173)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «USA Prima Società Cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A05174)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Likuidim Service Società Cooperativa», in Buccinasco e nomina del commissario liquidatore. *(11A05175)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Autoparcheggi C.A.P. Società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A05176)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.C.L. - Cooperativa Collettamisti Lombardi - Società a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A05177)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Nuovo Fontanile - Società Cooperativa Agricola», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. *(11A05178)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Interazione Società Cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore. *(11A05179)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Comprensorio Società Cooperativa di Abitazione in Sigla Cooperativa Il Comprensorio», in Pavia e nomina del commissario liquidatore. *(11A05180)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di Solidarietà Il Samaritano - Società cooperativa sociale», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. *(11A05181)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C A M Studio Società Cooperativa», in Montesilvano e nomina del commissario liquidatore. *(11A05182)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. **57**.

Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, nonché la direttiva 2008/118/CE, per quanto concerne il regime generale delle accise;

Ritenuta la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenetza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2010/12/UE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 15, dopo le parole: «regime doganale sospensivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettere *d)* ed *e)*»;

b) all'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera *e)*, del presente articolo è ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.»;

c) all'articolo 18, comma 3:

1) nell'alinea, le parole: «Gli ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti»;

2) alla lettera *b)*, dopo la parola: «comandante», le parole: «di zona» sono sostituite dalla seguente: «regionale»;

d) all'articolo 39-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Oggetto dell'imposizione)»;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:

1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri.

b) sono considerati sigarette:

1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera *a)* del presente comma;

2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere *a)* e *b)*, e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i re-

sidui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.»;

4) al comma 3, le parole: «larghezza di taglio inferiore ad un millimetro» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.»;

5) il comma 5 è abrogato;

e) all'articolo 39-*ter* il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera *a)*.»;

f) all'articolo 39-*quater*, il comma 5 è abrogato;

g) all'articolo 39-*quinquies*:

1) al comma 2, dopo le parole: «trimestre solare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al PMP-sigarette di cui al comma 2-*bis*»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Entro il primo marzo di ogni anno solare l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.»;

h) all'articolo 39-*octies*:

1) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1), lettera *a)*, di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo.

2-*quinquies*. Il prezzo medio ponderato di cui al comma 2-*quater* è espresso in euro con troncamento dei decimali ed è determinato trimestralmente secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;

2) al comma 5, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2-*bis*;»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera *b)*, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'accisa globale sulle sigarette non può essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2-*bis*.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-*bis* nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l'accisa è applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purché gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.

2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-*octies*, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purché le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.

Art. 3.

Disposizioni in materia di variazione dell'importo specifico fisso sulle sigarette

1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, numero 2), si provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, con le modalità di cui all'articolo 55, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4.

Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle sigarette

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento.

Art. 5.

Disposizioni in materia di accisa sui sigaretti

1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 2-*quater*, lettera *b)*, dopo le parole: «commi 2-*bis*,» è inserita la seguente: «2-*quater*,».

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente: «I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2010/12/UE direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE. Pubblicata nella G.U.U.E. 27 febbraio 2010, n. L 50.

— Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O:

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 6, 11, 18, 39-*bis*, 39-*ter*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O., come modificati dal presente decreto:

«Art. 6 *(Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa).* (Art. 6 D.L. n. 331/1993). — 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:

a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'art. 17, comma 1;

b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera *a)*.

2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, all'atto della loro immissione in libera pratica.

4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.

5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.

7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'art. 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità.

9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.

10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.

11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.

12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.

13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.

14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché ai prodotti di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *d)* ed *e)*.».

«Art. 11 *(Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati).* (Art. 11 D.L. n. 331/1993). — 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

a) bevande spiritose, 10 litri;

b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;

c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;

d) birra, 110 litri;

e) sigarette, 800 pezzi;

f) sigaretti, 400 pezzi;

g) sigari, 200 pezzi;

h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.

2-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'art. 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'art. 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera* e), *del presente articolo è ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.*

3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

5. Ai fini del comma 4 sono considerati "serbatoi normali" di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati "serbatoi normali" i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 è considerato "contenitore per usi speciali" qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.».

«Art. 18 *(Poteri e controlli).* (Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105). — 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

1-*bis*. Per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico, possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. *Gli ufficiali, gli Ispettori ed i sovrintendenti* della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'Amministrazione Finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».

«Art. 39-*bis (*Oggetto dell'imposizione*).* — 1. *I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:*

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo;

d) il tabacco da fiuto;

e) il tabacco da masticare.

2. *I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti*:

a) *sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:*

1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;

b) *sono considerati sigarette:*

1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) *del presente comma;*

2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette;

c) *sono considerati tabacchi da fumo:*

1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b)*, e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco;*

d) *è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;*

e) *è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.*

3. È considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *c)*, nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una *lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.*

4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a)* del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.

5. (Abrogato).».

«Art. 39-*ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati). — 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39*-bis*, comma 2, lettera* a)*.*

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *b)* e *c)*.

3. In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *d)* ed *e)*.».

«Art. 39-*quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico).* — 1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:

a) 200 sigari;

b) 400 sigaretti;

c) 1000 sigarette.

2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare *e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al PMP - sigarette di cui al comma 2-bis.*

2-*bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le sigarette di cui all'art. 39*-bis*, comma 1, lettera* b)*, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.*».

«Art. 39-*octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati).* — 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2-*bis*. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-*ter*. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-*bis* è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.

2-quater. *Per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39*-bis*, comma 1), lettera* a)*, di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo.*

2-quinquies. *Il prezzo medio ponderato di cui al comma 2*-quater *è espresso in euro con troncamento dei decimali ed è determinato trimestralmente secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.*

3. Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi dell'art. 39-*quinquies*, comma 2, l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base.

4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'art. 39-*quinquies*, comma 2.

5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di:

a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette di cui all'art. 39-quinquies*, comma 2*-bis*;*

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera *a)*, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

6. *Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'art. 39*-bis*, comma 2, lettera* b)*, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.*

7. *L'accisa globale sulle sigarette non può essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'art. 39*-quinquies*, comma 2-bis.*».

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 39-*bis*, 39-*ter*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto:

«2-*quater*. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti

adottati ai sensi dell' art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) all' art. 39-*octies*, commi 2-*bis*, *2-quater*, 4 e 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto:

«2-*quater*. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) all'art. 39-*octies*, commi 2-*bis*, *2-quater*, 4 e 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto:

«2-*quater*. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) all'art. 39-*octies*, commi 2-*bis*, *2-quater*, 4 e 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1958, n. 9, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Sistemi di vendita)*. — La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.

I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».

11G0095

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. **58**.

Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto l'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* la parola: «pubblica» è soppressa;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;»;

d) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;

e) alla lettera *h)*, le parole da: «definito» a: «lettera *p)*,» sono soppresse;

f) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: «*o)* "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;»;

g) la lettera *p)* è soppressa;

h) la lettera *q)* è sostituita dalla seguente:

«*q)* "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:

1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;»;

i) la lettera *u)* è sostituita dalla seguente: «*u)* "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;»;

l) dopo la lettera *u)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«u-*bis*) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;

u-*ter*) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;

u-*quater*) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione";

u-*quinquies*) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.».

2. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale)*. — 1. È istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale è designata autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.

2. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.

3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) regolazione dei mercati postali;

b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;

c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;

g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

5. L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

6. Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al Collegio, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Presidente del Collegio e a ciascuno dei suoi componenti è pari, rispettivamente, ad euro 150.000 e euro 120.000 annui. Al Presidente e a ciascun componente, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposta una indennità pari, rispettivamente, ad euro 60.000 e euro 40.000 annui. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.

9. I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri del Collegio dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il Collegio dell'Agenzia può essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonché l'inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 12 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera *b)* del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attività dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera *a)* del comma 14 può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera *b)* del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

20. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Servizio universale)*. — 1. È assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.

4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.

5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione;

d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità di regolamentazione in installazioni appropriate.

7. È fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall'autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea.

8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza.

9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorità adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.

10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorità di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.

11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonché dei seguenti criteri:

a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;

b) redditività degli investimenti;

c) struttura organizzativa dell'impresa;

d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;

e) esperienza di settore;

f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

12. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato:

a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

14. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso.».

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Servizi affidati in esclusiva)*. — 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

5. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «licenza individuale», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da parte del Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 2, dopo le parole: «servizi in questione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto.»;

c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni»;

2) dopo le parole: «gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-*bis*,».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'autorità di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei ser-

vizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.»;

d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con il provvedimento»;

2) dopo le parole: «autorizzazione generale,», sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-*bis*,».

7. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.»;

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, le parole: «riservati e non riservati» sono soppresse;

2) alla lettera *a)* la parola: «particolare» è sostituita dalle seguenti: «o prodotto particolare»;

3) alla lettera *b)*, le parole: «particolare servizio» sono sostituite dalle seguenti: «servizio o prodotto particolare»;

4) alla lettera *b)*, numero 3), la parola: «riservati» è sostituita dalla seguente: «universali»;

5) alla lettera *b)*, dopo il numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.»;

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.»;

d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. L'autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.

3-*ter*. L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.

3-*quater*. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.

3-*quinquies*. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.».

8. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole da: «e nella misura» fino a: «non procurano al» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il»;

2) dopo le parole: «predetto servizio» sono inserite le seguenti: «non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4»;

b) al comma 2, dopo le parole: «licenze individuali», sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale»; dopo le parole: «introiti lordi» sono inserite le seguenti: «, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,»;

c) al comma 3, le parole da: « - con riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole da: «delle comunicazioni» a: «della navigazione e» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,».

10. All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: «Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale»;

b) il comma 1 è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima

applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003»;

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, le parole: «Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le tariffe di cui al comma 2» e la parola: «fissati» è sostituita dalla seguente: «fissate»;

2) alla lettera *b)*, la parola: «correlati» è sostituita dalla seguente: «correlate»;

3) alla lettera *c)*, la parola: «fissati» è sostituita dalla seguente: «fissate»;

4) alla lettera *e)*, la parola: «discriminatori» è sostituita dalla seguente: «discriminatorie»;

e) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»;

f) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*ter*. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:

a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.».

11. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Reclami)*. — 1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. È altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorità di regolamentazione.

4. È fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorità di regolamentazione.».

12. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Informazioni)*. — 1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorità di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalità:

a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonché nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;

b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.

2. L'autorità di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.

3. L'autorità di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.».

13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *b)*, del presente decreto.».

14. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro)*. — 1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.».

15. L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Responsabilità)*. — 1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.».

16. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e dei servizi riservati» sono soppresse;

2) le parole: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;

b) al comma 2, le parole: «l'autorità di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione,»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.»;

d) al comma 4, le parole: «da euro duemilacinquecentottandadue a euro venticinquemilaottocentoventidue» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;

e) al comma 5, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;

f) al comma 6, le parole: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;

g) al comma 7, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.

7-*ter*. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.

7-*quater*. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.

7-*quinquies*. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-*bis* e 7-*ter* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *a)*.»;

i) al comma 8, le parole: «agli organi del Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16».

17. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: «fissate» è sostituita dalla seguente: «predisposte»;

2) le parole: «dal Ministro delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità di regolamentazione»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».

18. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Norme transitorie)*. — 1. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da *a)* ad *f)* del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.

3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purché non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento

1. Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* "servizi postali": servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;».

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera *m)* è aggiunta, in fine, la seguente: «m-*bis*) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego,»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera *z)* è aggiunta, in fine, la seguente: «z-*bis*) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.».

3. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, tenuto conto del trasferimento di funzioni all'Agenzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio universale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1973, n. 113.

— Il decreto-legge del 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1993, n. 283 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

— La direttiva 97/67/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.

— Il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1999, n. 182.

— Il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2008, n. 121.

— Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., così recita:

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.

— La direttiva 2002/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.

— La direttiva 2008/6/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 febbraio 2008, n. L 52.

— Il testo dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 37 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

b) garantire che la fornitura dei servizi postali non crei situazioni di concorrenza sleale e risponda alle esigenze essenziali, come definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i princìpi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare princìpi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonché dall'allegato I alla direttiva 97/67/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art. 7 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni;

e) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della presente legge;

f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

h) assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'operatore, designata ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa e in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

l) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

m) prevedere, in conformità al considerando 58) della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b) "rete postale": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: *a)* la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; *b)* il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; *c)* la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;

c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;

d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;

e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;

h) "pubblicità diretta per corrispondenza": comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;

i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;

l) "invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;

n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;

o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;

p) (soppressa);

q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:

1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali, ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;

r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo;

s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;

t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;

*u-*bis*) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;*

*u-*ter*) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;*

*u-*quater*) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione";*

*u-*quinquies*) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.*».

— Per la direttiva 97/67/CE si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Licenza individuale)*. — 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale *da parte del Ministero dello sviluppo economico*.

2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione *ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art. 10 del presente decreto*.

3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.

4. *Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, *compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'art. 18-bis*, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei princìpi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.».

— Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Autorizzazione generale)*. — 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale *del Ministero dello sviluppo economico*.

*1-*bis. *Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art. 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.*

2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.

3. *Con il provvedimento* di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, *compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'art. 18*-bis, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi.».

— Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Separazione contabile)*. — *1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.*

2. I sistemi di contabilità imputano i costi a ciascuno dei servizi nel seguente modo:

a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio *o prodotto particolare*;

b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un *servizio o prodotto particolare*, come segue:

1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

2) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi *universali*, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

3-bis*) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.*

3. *La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.*

3-bis. *L'autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.*

3-ter. *L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.*

3-quater. *Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.*

3-quinquies. *I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'art. 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.*».

— Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Fondo di compensazione)*. — 1. È istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso *in cui* il fornitore del predetto servizio *non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'art. 4* entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali *e di autorizzazione generale* entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi, *relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,* derivanti dall'attività autorizzata.

3. La determinazione del contributo, secondo princìpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale.

4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione.».

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 *(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)*. — 1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'art. 1, comma 2, lettera *u)*, con uno o più provvedimenti del Ministro *dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti*, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.».

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 (Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale). — 1. (Soppresso).

2. *Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.*

3. *Le tariffe di cui al comma 2* sono *fissate* nel rispetto dei seguenti criteri:

a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;

b) essere *correlate* ai costi;

c) essere *fissate*, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;

d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;

e) essere trasparenti e non *discriminatorie*.

3-bis. *Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.*

3-ter. *In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:*

a) *fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;*

b) *collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;*

c) *garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.*».

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Contributi)*. — 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai costi.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2-bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera* b), *del presente decreto.*».

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 21 *(Sanzioni)*. — 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa *da cinquemila euro a centocinquantamila euro*.

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale,*il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione,* previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.

3. *Chiunque espleti il servizio di cui all'art. 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.*

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa *da cinquemila euro a centocinquantamila euro*.

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa *da cinquemila euro a centocinquantamila euro*.

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa *da cinquemila euro a centomila euro*.

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa *da cinquemila euro a centomila euro*.

7-bis. *Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.*

7-ter. *I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.*

7-quater. *In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.*

7-quinquies. *Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3,* 7-bis *e* 7-ter *sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 2, comma 14, lettera* a).

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo *spetta all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'art. 2, comma 16.*».

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 22 *(Norme finali)*. — 1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.

2. Le condizioni generali di servizio, *predisposte* dal fornitore del servizio universale, sono approvate *dall'autorità di regolamentazione*, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

2-bis. *All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.*

2-ter. *Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.*».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O., così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 211 *(Servizi postali)*. (Art. 6, direttiva n. 2004/17). — 1. le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.

2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:

a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

b) "servizi postali": servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti:

servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i "mailroom management services";

servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;

servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera *a)* quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'art. 19 lettera *d)* del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali.

3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera *c)* a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera *b)*, e i presupposti di cui all'art. 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera *b)*.».

— Il testo degli articoli 119, comma 1, e 133, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come modificati dal presente decreto, così recita:

«Art. 119 *(Rito abbreviato comune a determinate materie)*. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

*m-*bis*) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera* h) *del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;*».

«Art. 133 *(Materie di giurisdizione esclusiva)*. — 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3) dichiarazione di inizio attività;

4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;

b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;

e) le controversie:

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;

i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù;

n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;

q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;

r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;

s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;

t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;

v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

*z-*bis*) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera* h) *del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.*».

11G0099

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sedicesima seduta comune, il 5 maggio 2011 alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

11A05539

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Conegliano Valdobbiadene Prosecco» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene Prosecco» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 397 del 13 gennaio 2010 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07 per la per la DOCG «Conegliano Valdobbiadene Prosecco»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto, con nota prot. n. 131138 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Conegliano Valdobbiadene Prosecco», approvato con il decreto dirigenziale prot. 397 del 13 gennaio 2010, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 397 del 13 gennaio 2010, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05279

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Colli Asolani Prosecco» o «Asolo Prosecco» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani Prosecco» o «Asolo Prosecco» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 398 del 13 gennaio 2010 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la per la DOCG «Colli Asolani Prosecco» o «Asolo Prosecco»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 131166 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Colli Asolani Prosecco» o «Asolo Prosecco», approvato con il decreto dirigenziale prot. 398 del 13 gennaio 2010, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 398 del 13 gennaio 2010, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni

del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05280

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17439 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 137833 del 22 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17439 del 29 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17439 del 29 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle

prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05281

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Montello e Colli Asolani» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17593 del 31 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montello e Colli Asolani»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 131149 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Montello e Colli Asolani», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17593 del 31 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17593 del 31 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi

produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05282

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli di Conegliano» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Conegliano» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17594 del 31 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli di Conegliano»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 131097 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli di Conegliano», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17594 del 31 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17594 del 31 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle

prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05283

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Riviera del Brenta» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA
TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17588 del 31 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Riviera del Brenta»;

Vista la documentazione agli atti del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 131080 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Riviera del Brenta», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17588 del 31 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17588 del 31 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi

produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05284

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Corti Benedettine del Padovano» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA
TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Corti Benedettine del Padovano» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17438 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Corti Benedettine del Padovano»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 131059 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Corti Benedettine del Padovano», approvato con il decreto dirigenziale prot. n. 17438 del 29 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. n. 17438

del 29 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05285

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» o «Custoza» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16956 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 131008 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Bianco di Custoza» o «Custoza», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16956 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16956 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05286

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Prosecco» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 22978 del 22 ottobre 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Prosecco»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto, con nota prot. n. 131111 del 16 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. n. 17707 del 15 marzo 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Prosecco», approvato con il decreto dirigenziale prot. n. 22978 del 22 ottobre 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. n. 22978 del 22 ottobre 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il Direttore generale: LA TORRE

11A05287

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2011.

Scioglimento senza nomina del liquidatore di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 15/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	GERERE STUDIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARGELATO (BO)	EMILIA	01854871207	15/01/1998	
2	CDG GROUP CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BUDRIO (BO)	EMILIA	02785161205	22/10/2007	
3	LI.ZA SOCIETA' COOPERATIVA	BUDRIO (BO)	EMILIA	02764581209	03/07/2007	
4	F.D.E. SOCIETA' COOPERATIVA	BUDRIO (BO)	EMILIA	02764571200	03/07/2007	
5	ALKATRAZ SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA ALKATRAZ	ARGENTA (FE)	EMILIA	01570120384	02/09/2002	
6	ABILMENTE – COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS IN SIGLA ABILMENTE	FERRARA	EMILIA	93066170387	07/10/2005	
7	VIESSE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	EMILIA	01678780360	12/10/1992	
8	P.F.G. COSTRUZIONI EDILI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PODENZANO (PC)	EMILIA	01403810334	25/03/2004	
9	N.F.G. COSTRUZIONI EDILI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	EMILIA	01271080333	19/04/1999	
10	PROGETTO DONNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	IMOLA (BO)	EMILIA	02214651206	23/10/2001	
11	IL FARE – SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA	02564261200	12/05/2005	
12	POOLDYNAMICA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA POOLDYNAMICA COOP	BOLOGNA	EMILIA	02627711209	31/01/2006	
13	EURO COOP 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRAGNANO TREBBIENSE (PC)	EMILIA	01322310333	09/03/2001	
14	GLI OPERATORI DEL SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	RIMINI	EMILIA	03382970402	25/09/2003	
15	CONSUM – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FORLI'	EMILIA	03363500400	26/05/2003	AGCI
16	CENTO-SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA	02576761205	19/07/2005	
17	RESERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RAVENNA	EMILIA	04022800967	10/07/2003	
18	ADINGRA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN ADINGRA S.C.	SAN GIOVANNIO IN PERSICETO (BO)	EMILIA	02770591200	11/09/2007	
19	FUTURSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)	EMILIA	02598991202	07/11/2005	
20	LUNA TRANS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENTIVOGLIO (BO)	EMILIA	02063161208	07/02/2000	
21	PARTNER & CO. SOCIETA' COOPERATIVA	ZOLA PEDROSA (BO)	EMILIA	02777601200	19/09/2007	
22	SAHARA SOCIETA' COOPERATIVA	IMOLA (BO)	EMILIA	02600571208	15/11/2005	
23	G A J U M SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - O.N.L.U.S.	GENOVA	LIGURIA	01460280991	18/03/2004	
24	LA BILANCIA COOPERATIVA SOCIALE	GENOVA	LIGURIA	01371340991	26/02/2003	AGCI
25	SOCIETA' COOPERATIVA ECOS A R.L.	GENOVA	LIGURIA	01462820992	31/03/2004	
26	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA GIRASOLE A R.L.	GENOVA	LIGURIA	00505780106	12/02/1968	
27	COOPEXPO' – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	LIGURIA	03763680109	30/11/1998	
28	AFRIKA MEDIA DIFFUSION SOC. COOP. A R.L.	ASSISI (PG)	UMBRIA	02739880546	19/05/2004	
29	LA NUOVA ERA SOCIETA' COOPERATIVA	PERUGIA	UMBRIA	02957890540	29/06/2007	
30	SO.CO.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MARTANA A R.L.	SPOLETO (PG)	UMBRIA	84002520546	04/04/1962	
31	UMU SINTESI – MUSICA COOPERATIVA IN UMBRIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPOLETO (PG)	UMBRIA	00460720543	23/10/1976	
32	S.M.A.T. SOCIETA' MACCHINE AGRICOLE TODI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TODI (PG)	UMBRIA	00229760541	10/12/1975	
33	IMMITAL COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TERNI	UMBRIA	00614280550	23/10/1991	
34	NE.MA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASSISI (PG)	UMBRIA	02672610546	30/05/2003	
35	COOP. - PICCIONE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PERUGIA	UMBRIA	00414430546	25/09/1975	
36	RI.STAT. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	01652210921	29/04/1986	
37	SETTEMBRE 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA	SENIS (OR)	SARDEGNA	01014440950	27/09/2000	UNCI
38	OLBIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLBIA (SS)	SARDEGNA	01823330905	20/07/1998	
39	SOCIETA' COOPERATIVA NOSTRA SIGNORA DE GONARE	SARULE (NU)	SARDEGNA	01104910912	31/07/2000	
40	SALVATOR ALLENDE SOC. COOP. A R.L.	ULUSSAI (NU)	SARDEGNA	82001730918	12/10/1974	
41	SA.GE.RI.AL. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA (CA)	SARDEGNA	01328300924	10/02/1983	
42	COOPERATIVA S. SALVATORE A R.L.	QUARTU SANT'ELENA (CA)	SARDEGNA	02188590927	02/06/1994	
43	VIDEO IM@GO PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	02583590928	28/04/2000	CCI
44	PADRU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MAGOMADAS (NU)	SARDEGNA	01062780919	15/01/1999	CCI
45	ESTATE AZZURRA COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00522670959	11/01/1985	UNCI
46	COOPERATIVA GAMMA SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CUGLIERI (OR)	SARDEGNA	00630770956	02/07/1991	UNCI

11A05300

DECRETO 30 marzo 2011.

Emissione, nell'anno 2011, del francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, emissione congiunta Italia – Repubblica di San Marino (foglietto), nel valore di € 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 febbraio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., prot. n. 14999 del 22 marzo 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, emissione congiunta Italia - Repubblica di San Marino (foglietto), nel valore di € 1,50.

La vignetta raffigura, a destra, i ritratti di Anita e Giuseppe Garibaldi e, a sinistra, le Torri simbolo della Repubblica di San Marino, che svettano sul monte Titano. Completano il francobollo la leggenda «GARIBALDI A SAN MARINO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,50».

Il francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro del foglietto dove sono rappresentati, specularmente rispetto alla vignetta del francobollo, la figura di Garibaldi e le caratteristiche Torri; in alto e in basso sono riprodotti rispettivamente i loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e di Poste Italiane. Completa il foglietto, in alto, la scritta «EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA - SAN MARINO».

Stampa: Polo produttivo Salario, Direzione officina carte valori e produzioni tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta e stampa del francobollo: mm 40×30; dentellatura: 13×13½; formato del foglietto: cm 8×6; colori: sei; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A05507

DECRETO 4 aprile 2011.

Emissione, nell'anno 2011, del francobollo commemorativo del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2011 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorativo;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 marzo 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., prot. n 16676 del 31 marzo 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo commemorativo del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo produttivo Salario, Direzione officina carte valori e produzioni tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90 g/mq; supporto: carta bianca autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30×40; formato tracciatura: mm 36×46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque più oro; bozzettista: Grzegorz Galazka; tiratura: dodici milioni di esemplari. Foglio: formato cm 23,3×17,8, contenente quindici esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; lungo i lati sinistro e destro è riprodotto il logo della Diocesi di Roma; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 15 FRANCOBOLLI VALE € 9,00», mentre sul lato inferiore la leggenda «BEATIFICAZIONE VENERABILE SERVO DI DIO GIOVANNI PAOLO II».

La vignetta raffigura un ritratto di Papa Giovanni Paolo II realizzato dal fotografo Grzegorz Galazka l'8 dicembre 1998, in occasione della Benedizione della statua della Vergine Immacolata in Roma. Completano il francobollo la leggenda «BEATIFICAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A05505

DECRETO 4 aprile 2011.

Emissione, nell'anno 2011, del francobollo celebrativo del 50° anniversario del primo volo umano nello spazio, nel valore di € 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 febbraio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., prot. n. 16673 del 31 marzo 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo del 50° anniversario del primo volo umano nello spazio, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato a cura del Polo produttivo Salario, Direzione officina carte valori e produzioni tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90 g/mq; supporto: carta bianca autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; formato tracciatura: mm 46×36; dentellatura: 11 effettuata con fustellatu-

ra; colori: cinque; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari; foglio: formato cm 33×30, contenente quarantacinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI QUARANTACINQUE FRANCOBOLLI VALE € 33,75».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Jurij A. Gagarin; sulla destra, su uno sfondo che rappresenta una parte dell'universo, è visibile l'astronave Vostok 1, con la quale il 12 aprile del 1961 il cosmonauta sovietico realizzò, per la prima volta nella storia, un'orbita completa intorno alla Terra. Completano il francobollo le leggende «50° ANNIVERSARIO DEL PRIMO VOLO UMANO NELLO SPAZIO» e «JURIJ A. GAGARIN 12 APRILE 1961», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A05506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Pfizer»

Estratto determinazione n. 2153/2011

Medicinale: CARVEDILOLO PFIZER.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71 - 04100 Latina.

Confezioni:

«6,25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061018/M (in base 10), 166L2U (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061020/M (in base 10), 166L2W (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061032/M (in base 10), 166L38 (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061044/M (in base 10), 166L3N (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061057/M (in base 10), 166L41 (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061069/M (in base 10), 166L4F (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061071/M (in base 10), 166L4H (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061083/M (in base 10), 166L4V (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040061095/M (in base 10), 166L57 (in base 32);

«6,25 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040061107/M (in base 10), 166L5M (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061119/M (in base 10), 166L5Z (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061121/M (in base 10), 166L61 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061133/M (in base 10), 166L6F (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061145/M (in base 10), 166L6T (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061158/M (in base 10), 166L76 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061160/M (in base 10), 166L78 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061172/M (in base 10), 166L7N (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061184/M (in base 10), 166L80 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040061196/M (in base 10), 166L8D (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040061208/M (in base 10), 166L8S (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 6,25 mg, 25 mg di carvedilolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, crospovidone (tipo *A)*, crospovidone (tipo *B)*, povidone 30, saccarosio, magnesio stearato;

rivestimento: macrogol 400, polisorbato 80, titanio diossido (E171), ipromellosa.

Rilascio dei lotti:

Pfizer Service Company BVBA - Hoge Wei 10, 1930, Zaventem - Belgio;

Pfizer PGM - Zone Industrielle, 29, Route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse - Francia.

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HAI 4UF - Regno Unito;

Zeta Analytical Limited - Unit 3, colonial Way, Watford, Herts, WD24 4YR - Regno Unito;

Pfizer PGM - Zone Industrielle, 29, Route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse - Francia.

Produzione, confezionamento e controllo dei lotti: Aurobindo Pharma Limited, Unit III - Survey No. 313, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh - India.

Confezionamento: Pfizer PGM - Zone Industrielle, 29, Route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse - Francia.

Produzione del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit VIII - Survey No. 13, Gaddapotharam Village, Industrial Development Area - Kazipally, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - 502319 - India.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale, angina pectoris cronica stabile, terapia aggiuntiva dello scompenso cardiaco cronico stabile da moderato a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

«6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061032/M (in base 10), 166L38 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,35; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,41;

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 040061145/M (in base 10), 166L6T (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,97; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,19.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Carvedilolo Pfizer», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05294

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Actavis»

Estratto determinazione n. 2154/2011

Medicinale: IBUPROFENE ACTAVIS.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjörður (Islanda).

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904014/M (in base 10), 161SSG (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904026/M (in base 10), 161SSU (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904038/M (in base 10), 161ST6 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904040/M (in base 10), 161ST8 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904053/M (in base 10), 161STP (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904065/M (in base 10), 161SU1 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904077/M (in base 10), 161SUF (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904089/M (in base 10), 161SUT (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904091/M (in base 10), 161SUV (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904103/M (in base 10), 161SV7 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904115/M (in base 10), 161SVM (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 039904127/M (in base 10), 161SVZ (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 039904139/M (in base 10), 161SWC (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 039904141/M (in base 10), 161SWF (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 039904154/M (in base 10), 161SWU (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 039904166/M (in base 10), 161SX6 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 039904178/M (in base 10), 161SXL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 600 mg di ibuprofene;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, idrossipropilcellulosa, sodio laurilsolfato, sodio croscarmelloso, talco;

rivestimento con film [Opadry (bianco) 06B28499]: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171).

Confezionamento, controllo e rilascio lotti: Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Regno Unito.

Controllo e rilascio lotti: Balkanpharma - Dupnitsa AD - 3, Samokovsko Shosse Str. - 2600 Dupnitsa - Bulgaria.

Produzione, confezionamento e controllo e produzione principio attivo: Shasun Chemicals and Drugs Ltd, R.S. No. 32, 33 & 34, PIMS road, Periakalapet, Pondicherry 605 014 India.

Confezionamento:

TjoalPack B.V., Columubusstraat 4, 7801 CE Emmen, The Netherlands;

TjoaPack Boskoop B.V, Frankrjklaan 3, Hazerswoude-dorp, The Netherlands;

Pharma-Pack Pharmaceutical Manufacturing and Servicing Ltd. Vasùt u. 13, 2040 Budaors, Ungheria;

Aflofarm Fabryka Lekòw sp. Z.o.o., 95-054 Ksawerow, 31 Szkolna Street, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: patalogie reumatiche quali malattie artritiche (es.: artrite reumatoide, compresa la forma giovanile), patologie artritiche degenerative (es.: osteoartrite), patologie reumatiche extra-articolari, altri disturbi muscolari e articolari e lesioni del tessuto molle.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039904065/M (in base 10), 161SU1 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A nota 66»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,66; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,98.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibuprofene Actavis», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05295

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Guttalax»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 532 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale GUTTALAX oral drops solution 7,5 mg/ml flac. 15 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 26857/29/05/2003 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in corso Perrone, 47 G - 16152 Genova.

Confezione: «Guttalax 7,5mg/ml gocce soluzione orale» flacone 15 ml.

Codice A.I.C.: 040729016 (in base 10) 16UYFS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: sodio picosolfato 7,50 mg;

eccipienti: metile-para-idrossibenzoato, sorbitolo soluzione al 70%, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Confezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (Modena); Pharma Partners S.r.l., via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Guttalax 7,5mg/ml gocce soluzione orale» flacone 15 ml.

Codice A.I.C.: 040729016.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Guttalax 7,5mg/ml gocce soluzione orale» flacone 15 ml.

Codice A.I.C.: 040729016.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05296

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 533 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX tablet (200+200+25) mg 50 Tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 5560/07-02-2003, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in corso Perrone, 47 G -16152 Genova.

Confezione: «Maalox plus compresse masticabili» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 040726010 (in base 10) 16UVHU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: magnesio idrossido 200 mg; alluminio ossido idrato 200 mg; dimeticone 25 mg;

eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo soluzione; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: Maalox plus si usa come coadiuvante nella iperacidità gastrica e nelle dispepsie (ridotta attività digerente) da iperacidità anche in presenza di meteorismo (eccesso di aria nell'intestino).

Trattamento sintomatico dei bruciori e dolori gastrici e nelle esofagiti (infiammazioni della prima parte del tubo digerente). Coadiuvante nella terapia dell'ulcera gastroduodenale.

Confezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (Modena); Pharma Partners S.r.l., via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Maalox plus compresse masticabili» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 040726010.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Maalox plus compresse masticabili» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 040726010.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05297

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zemplar»

Estratto determinazione V&A.PC/II/188 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: ZEMPLAR

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ABBOTT S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: ES/H/0113/002-004/II/038

Tipo di Modifica: Aggiornamento del sistema di farmacovigilanza

Modifica Apportata: **Aggiornamento del sistema di farmacovigilanza (DDPS) versione 3.0 (31 marzo 2009)**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05329

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alphagan»

Estratto determinazione V&A.PC/II/189 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: ALPHAGAN

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0199/001/II/039

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di Nicholas Piramal India Limited (NPIL) come produttore alternativo del materiale di partenza "6-Aminoquinoxaline" (noto come 6-AQ o AGN 191.349) che viene utilizzato nella fabbricazione della sostanza attiva "brimonidine tartrate".**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05330

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vexol»

Estratto determinazione V&A.PC/II/190 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: VEXOL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0149/001/II/007

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito

Modifica Apportata: **Sostituzione del sito Griffith Micro Scienze (Belgio), responsabile della sterilizzazione, mediante "ethylene oxide", dei componenti del confezionamento primario, con Sterigenics Belgium Petit-Rechain (Belgio).**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05331

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Angenerico»

Estratto determinazione V&A.PC/II/191 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: SIMVASTATINA ANGENERICO

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ANGENERICO S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/2046/002,003,005/II/004

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di un sito di produzione principio attivo (Sandoz Industrial Products S.p.a. (Italia), con revisione delle specifiche della sostanza attiva.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05332

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Perindopril Arrow»

Estratto determinazione V&A.PC/II/192 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: PERINDOPRIL ARROW

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ARROW GENERICS LTD

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1002/002/II/003

Tipo di Modifica: Modifica relativa al processo di produzione del principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di un produttore per la sostanza attiva "perindopril tert-butylamine": Glenmark Generics Limited (India).**.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05333

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Carder»

Estratto determinazione V&A.PC/II/193 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: CARDER

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1926/001/II/003

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva

Modifica Apportata: **Aggiunta di un metodo di sintesi alternativo per il pricipio attivo "clopidogrel belisato" con l' introduzione un nuovo Drug Master File del produttore Zydus Cadila.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05334

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo Doc»

Estratto determinazione V&A.PC/II/194 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: LANSOPRAZOLO DOC

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: DOC GENERICI SRL

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0718/001-002/II/001

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Drug Master File, in conformità con la monografia della Farmacopea Europea. Passaggio dall' Active Substance Master File al CEP. Aggiunta di un nuovo sito di produzione nella lista dei produttori del principio attivo (API), incluso nel CEP della Chemo Iberica.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05335

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Benazepril Idroclorotiazide EG»

Estratto determinazione V&A.PC/II/195 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: EG S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0644/001/II/006

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Drug Master File (versione dicembre 2007) per principio attivo "HCl benazepril",da parte di ScinoPharm Taiwan Ltd (Taiwan).**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05336

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Siccafluid»

Estratto determinazione V&A.PC/II/196 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: SICCAFLUID

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0118/001/II/016

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito

Modifica Apportata: **Aggiunta di un sito alternativo per la sterilizzazione dei componenti del confezionamento primario: Sterigenics Germany GmbH D-65203 Wiesbaden, in aggiunta al sito approvato (Ursapharm - Germania).**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05337

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fludara»

Estratto determinazione V&A.PC/II/198 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: FLUDARA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: GENZYME EUROPE B.V.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0055/001-002/II/066/G

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva.
Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.
Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo.

Modifica Apportata: **Aggiunta di Bayer Schering Pharma AG (Germany) quale sito di produzione per gli ultimi quattro passaggi di sintesi del principio attivo. Modifiche apportate al processo di produzione, tra cui, alcuni controlli.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05338

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina Hexal»

Estratto determinazione V&A.PC/II/199 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: TERBINAFINA HEXAL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: HEXAL S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1967/001-002/II/003

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Drug Master File dal produttore della sostanza attiva PharmaZell A/S (precedentemente GEA Pharmaceuticals A/S, Hexal A/S)**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05339

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina Hexal»

Estratto determinazione V&A.PC/II/200 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: TERBINAFINA HEXAL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: HEXAL S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1967/001-002/II/002

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Drug Master File del produttore della sostanza attiva (Natco Pharma Ltd.)**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05340

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Metforalmille»

Estratto determinazione V&A.PC/II/201 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: METFORALMILLE

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0515/001/II/007

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Aggiornamento delle specifiche, dei metodi analitici e dei dati di stabilità per il prodotto finito.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05341

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Wilfactin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/202 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: WILFACTIN

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: LFB - LABORATOIRES FRANCAIS DU FRACTIONAMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0274/001/II/010

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica
Modifica relativa al processo di produzione del Prodotto Finito

Modifica Apportata: **Aumento della lifespan della cromatografia su colonna DEAE Toyopearl da 12 a 20 cicli.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05342

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glucophage»

Estratto determinazione V&A.PC/II/203 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: GLUCOPHAGE

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: MERCK SERONO S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0181/001/II/055

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Modifica delle specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di validità.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05343

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A.PC/II/204 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: RANITIDINA MYLAN GENERICS

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0101/001-002/II/033

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Aggiunta di un processo alternativo di produzione del prodotto finito (compressione diretta) eseguito nella sede di produzione Ind-Swift Limited (India), con conseguenti modifiche relative all'eliminazione di acqua (granulazione solvente) dalla composizione, re-ottimizzazione dei parametri di processo, variazione del limite per la durezza nella fase in-process (e la frequenza di test).**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05344

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A.PC/II/205 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: RANITIDINA MYLAN GENERICS

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0101/001-002/II/030

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo, Saraca Laboratories Ltd. (India), titolare di CEP.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05345

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A.PC/II/206 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: RANITIDINA MYLAN GENERICS

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0101/001-002/II/031

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Modifica delle specifiche del prodotto finito. Modifica delle procedure di prova del prodotto finito.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05346

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Daskil»

Estratto determinazione V&A.PC/II/207 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: DASKIL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0207/001-002/II/052

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di Novartis Grimsby Ltd. (Regno Unito) quale produttore alternativo dell' intermedio "Terbinafine base" nel processo produttivo del principio attivo"Terbinafine HCl"**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05347

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lamisil»

Estratto determinazione V&A.PC/II/208 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: LAMISIL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0207/001-002/II/052

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di Novartis Grimsby Ltd. (Regno Unito) quale produttore alternativo dell' intermedio "Terbinafine base" nel processo produttivo del principio attivo"Terbinafine HCl"**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05348

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lamisil»

Estratto determinazione V&A.PC/II/209 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: LAMISIL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0207/001-002/II/054

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Aggiornamento delle procedure di prova della sostanza attiva Terbinafine HCl con conseguente modifica delle procedure di prova di intermedi utilizzati nella sintesi della sostanza attiva.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05349

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Daskil»

Estratto determinazione V&A.PC/II/210 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: DASKIL

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0207/001-002/II/054

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Aggiornamento delle procedure di prova del principio attivo Terbinafine HCl con conseguente modifica delle procedure di prova di intermedi utilizzati nella sintesi della sostanza attiva**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05350

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Norditropin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/211 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: NORDITROPIN

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0001/005,006,007,011,012,013,014,015,016/II/081

Tipo di Modifica: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica Apportata: **Sostituzione del fornitore dell'emulsione di olio di silicone usato nelle cartucce del prodotto Norditropin :"Dow Corning DC365"**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05351

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Inspra»

Estratto determinazione V&A.PC/II/212 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: INSPRA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0506/001-002/II/021

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Aggiunta di un nuovo processo di produzione per il principio attivo "Eplerenone", con l'inclusione di un fornitore per l'ultimo step : Pfizer Pharmaceuticals LLC (Porto Rico).**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05352

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Imipenem e Cilastatina Ranbaxy»

Estratto determinazione V&A.PC/II/213 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA RANBAXY

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: RANBAXY ITALIA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1409/001/II/008

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Aggiunta di una dimensione ulteriore di lotto di 27,02 kg (pari a 25.000 unità di flaconi) per il prodotto finito.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05353

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Venlafaxina Ratiopharm»

Estratto determinazione V&A.PC/II/214 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: VENLAFAXINA RATIOPHARM

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0673/001-002/II/009

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Aggiunta di nuove dimensioni dei lotti per il prodotto finito: 400.000 capsule per 37,5 mg. e 600.000 capsule per 75 mg.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05354

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Ratiopharm»

Estratto determinazione V&A.PC/II/215 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0602/001-002/II/010

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di un nuovo processo di produzione del principio attivo da Zhejiang Huahai Ph. Ltd. (Cina). La versione del Master File della sostanza attiva è la 5.0 (marzo 2007)**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05355

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina Sandoz Gmbh»

Estratto determinazione V&A.PC/II/216 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: TERBINAFINA SANDOZ GMBH

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ GMBH

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1968/001-002/II/002

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Drug Master File del produttore della sostanza attiva (Natco Pharma Ltd.)**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05356

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Sandoz»

Estratto determinazione V&A.PC/II/217 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: SIMVASTATINA SANDOZ

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/2045/002,003,005/II/004

Tipo di Modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo

Modifica Apportata: **Aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva: Sandoz Industrial Products S.p.A. (Italia). Revisione delle specifiche del principio attivo.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05357

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina Sandoz Gmbh»

Estratto determinazione V&A.PC/II/218 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: TERBINAFINA SANDOZ GMBH

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ GMBH

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1968/001-002/II/003

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Drug Master File dal produttore della sostanza attiva PharmaZell A/S (precedentemente GEA Pharmaceuticals A/S, Hexal A/S)**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05358

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zolistam»

Estratto determinazione V&A.PC/II/219 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: ZOLISTAM

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0119/001/II/036

Tipo di Modifica: Modifica relativa al processo di produzione del principio attivo

Modifica Apportata: **Introduzione di un processo di produzione alternativo per il principio attivo "mozolastine".**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05359

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mizollen»

Estratto determinazione V&A.PC/II/220 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: MIZOLLEN

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0119/001/II/036

Tipo di Modifica: Modifica relativa al processo di produzione del principio attivo

Modifica Apportata: **Introduzione di un processo di produzione alternativo per il principio attivo "mozolastine".**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05360

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valaciclovir Teva»

Estratto determinazione V&A.PC/II/221 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: VALACICLOVIR TEVA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0315/001/11/002

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Drug Master File a dicembre 2008.**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05361

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eprex»

Estratto determinazione V&A.PC/II/222 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: EPREX

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0138/001/11/045

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Modifica del contenitore utilizzato per il trasporto di "Epoetinum alfa" (EPO) purificata in bulk dal produttore del principio attivo (Porto Rico) al produttore del prodotto finito (Svizzera).**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05362

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eprex»

Estratto determinazione V&A.PC/II/223 del 28 marzo 2011

Specialità Medicinale: EPREX

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0003/004,005,006,007,009,010,011,012,013,014/II/080

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica Apportata: **Modifica del contenitore utilizzato per il trasporto di "Epoetinum alfa" (EPO) purificata in bulk dal produttore del principio attivo (Porto Rico) al produttore del prodotto finito (Svizzera).**

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A05363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pentaglobin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 602 del 12 aprile 2011

Medicinale: PENTAGLOBIN.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH con sede legale e domicilio in Landsteinerstrasse 5 - D-63303 Dreieich (Germania).

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di

B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito.

Composizione qualitativa e quantitativa Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

B.II.e.4.c Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura Medicinali sterili.

Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 6.3, 5 e 8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette).

Sono inoltre autorizzate le seguenti modifiche:

Aggiunta di un nuovo produttore (Bio Products Laboratory (BPL), Elstree, United Kingdom) per l'intermedio, frazione III (step 1 to 7), utilizzato per la produzione del prodotto medicinale Pentaglobin.

Modifica del tappo di gomma per tutti i formati di riempimento da gomma in Clorobutile a gomma in Bromo butile,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029021019 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 029021033 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 029021045 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 029021019 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml

varia in:

A.I.C. n. 029021019 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05503

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso di Villa Spada, in Roma

Con decreto 31 dicembre 2010, n. 1084, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2011, registro n. 1, foglio n. 344, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso di Villa Spada nel comune di Roma, identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 256 p.lle 2232, 2233, 2234.

11A05298

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio Pescala, in Desenzano

Con decreto 25 gennaio 2011, n. 1093, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2011, registro n. 1, foglio n. 216, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio Pescala nel comune di Desenzano (Brescia), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 13 p.lle 530, 531, 532.

11A05299

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento per furto di taluni biglietti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto numero	biglietti dal	al
826371	000	059
829351	000	059
829352	000	059
829473	000	059
829474	000	059
829479	000	059
829680	000	059
829681	000	059
829682	000	059
829685	000	059
830373	000	059
830665	000	059
830694	000	059
831061	000	059
831768	000	059
833056	000	059
833387	000	059
833683	000	059
833700	000	059
834151	000	059
834152	000	059
834153	000	059
834773	000	059
837005	000	059
846709	000	059
846710	000	059
846711	000	059
846734	000	059
846735	000	059
847646	000	059
847648	000	059
847650	000	059
847651	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
CACCIA AI TESORI

blocchetto numero	biglietti dal	al
901602	000	099
901700	000	099
905149	000	099
905583	000	099
908946	000	099
909800	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MONOPOLY

blocchetto numero	biglietti dal	al
294255	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto numero	biglietti dal	al
405190	000	099
405589	000	099
406487	000	099
406496	000	099
406498	000	099
406552	000	099
406615	000	099
406838	000	099
406839	000	099
407026	000	099
407227	000	099
407228	000	099
407845	000	099
407856	000	099
407857	000	099
409277	000	099
409278	000	099
409346	000	099
409600	000	099
409601	000	099
409608	000	099
409854	000	099
409865	000	099

409926	000	099
409927	000	099
409928	000	099
409929	000	099
410732	000	099
411100	000	099
412445	000	099
412446	000	099
412633	000	099
414469	000	099
414586	000	099
414587	000	099
414631	000	099
414841	000	099
414842	000	099
414873	000	099
414878	000	099
415279	000	099
415294	000	099
415455	000	099
419927	000	099
419928	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
109497	000	099
111083	000	099
116466	000	099
116530	000	099
116605	000	099
118224	000	099
120250	000	099
121172	000	099
121975	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
216355	000	099
217525	000	099
230504	000	099
231370	000	099
231545	000	099
231633	000	099

231871	000	099
231872	000	099
232497	000	099
232524	000	099
235178	000	099
236345	000	099
236396	000	099
236601	000	099
238275	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BATTI IL BANCO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
289583	000	149
295003	000	149
295402	000	149
297967	000	149
301183	000	149
302372	000	149
302837	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
DADO MATTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
250164	000	149
251456	000	149
251473	000	149
256866	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BOWLING

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
107954	000	149
110595	000	149
110611	000	149
110795	000	149
111409	000	149
115122	000	149
116488	000	149
117152	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
LA FORTUNA GIRA

blocchetto numero	biglietti dal	al
183276	000	149
188114	000	149
188743	000	149
190743	000	149
190768	000	149
195659	000	149
195805	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto numero	biglietti dal	al
207952	000	149
208258	000	149
208351	000	149
209170	000	149
209430	000	149
213135	000	149
213153	000	149
213223	000	149
213610	000	149
213797	000	149
215455	000	149
217869	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto numero	biglietti dal	al
230604	000	149
230645	000	149
230647	000	149
230661	000	149
230670	000	149
231867	000	149
235340	000	149
239751	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto numero	biglietti dal	al
178475	000	149
180039	000	149
183631	000	149

186034	000	149
187793	000	149
188118	000	149
188317	000	149
188338	000	149
188428	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
395645	000	299
396577	000	299
396934	000	299
397291	000	299
397629	000	299
397766	000	299
399554	000	299
400702	000	299
400793	000	299
400826	000	299
401439	000	299
403173	000	299
403516	000	299
403544	000	299
403757	000	299
408694	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
335239	000	299
335259	000	299
337571	000	299
337920	000	299
351668	000	299
351837	000	299
354213	000	299
354470	000	299
354474	000	299

11A05499

Annullamento per furto di taluni biglietti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
3546858	000	059
3546859	000	059
3546860	000	059
3546861	000	059
3546890	000	059
3546891	000	059
3546892	000	059
3546931	000	059
3573666	000	059
3573667	000	059
3573668	000	059
3573669	000	059
3574772	000	059
3574773	000	059
3574774	000	059
3575124	000	059
3575125	000	059
3575126	000	059
3575127	000	059
3575171	000	059
3575172	000	059
3575173	000	059
3575174	000	059
3575175	000	059
3575176	000	059
3577715	000	059
3577717	000	059
3577718	000	059

3577719	000	059
3577720	000	059
3577897	000	059
3577898	000	059
3577899	000	059
3578003	000	059
3578517	000	059
3578518	000	059
3579038	000	059
3579039	000	059
3579401	000	059
3579402	000	059
3579403	000	059
3579929	000	059
3579930	000	059
3579931	000	059
3579932	000	059
3579942	000	059
3580030	000	059
3580383	000	059
3580384	000	059
3580385	000	059
3580419	000	059
3580420	000	059
3580535	000	059
3580536	000	059
3580537	000	059
3580538	000	059
3581284	000	059
3581285	000	059
3581286	000	059
3581287	000	059
3581288	000	059
3582319	000	059
3582320	000	059
3582321	000	059
3582322	000	059
3585021	000	059
3585022	000	059
3585023	000	059
3585024	000	059
3585056	000	059
3585057	000	059
3585058	000	059

3585059	000	059
3585510	000	059
3585511	000	059
3585512	000	059
3585792	000	059
3585793	000	059
3585794	000	059
3585795	000	059
3585796	000	059
3588705	000	059
3588706	000	059
3588707	000	059
3589005	000	059
3589006	000	059
3589528	000	059
3589529	000	059
3590182	000	059
3590183	000	059
3590184	000	059
3590569	000	059
3590570	000	059
3590597	000	059
3590598	000	059
3591436	000	059
3591437	000	059
3591918	000	059
3591919	000	059
3592162	000	059
3592163	000	059
3592164	000	059
3592165	000	059
3592166	000	059
3592751	000	059
3592752	000	059
3592753	000	059
3593125	000	059
3593148	000	059
3593149	000	059
3593514	000	059
3593515	000	059
3593727	000	059
3593728	000	059
3594141	000	059
3594142	000	059

3594143	000	059
3594144	000	059
3594145	000	059
3596735	000	059
3596736	000	059
3596737	000	059
3597478	000	059
3597479	000	059
3598845	000	059
3598846	000	059
3598847	000	059
3598848	000	059
3598849	000	059
3598876	000	059
3598877	000	059
3598878	000	059
3598879	000	059
3598880	000	059
3601229	000	059
3601230	000	059
3601266	000	059
3609714	000	059
3609715	000	059
3609716	000	059
3609717	000	059
3609718	000	059
3609719	000	059
3611759	000	059
3611760	000	059
3611761	000	059
3611762	000	059
3612683	000	059
3612684	000	059
3612685	000	059
3613474	000	059
3613593	000	059
3613594	000	059
3613595	000	059
3613616	000	059
4358873	000	059
4358874	000	059
4358875	000	059
4358876	000	059
4358877	000	059
4359514	000	059
4359515	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
424881	000	059
424882	000	059
425542	000	059
425543	000	059
425544	000	059
425545	000	059
430391	000	059
430392	000	059
430393	000	059
431852	000	059
431853	000	059
431929	000	059
431930	000	059
431931	000	059
432220	000	059
432221	000	059
436552	000	059
436553	000	059
436554	000	059
436610	000	059
437434	000	059
437435	000	059
438112	000	059
438113	000	059
438710	000	059
438711	000	059
438805	000	059
438806	000	059
438857	000	059
438858	000	059
438960	000	059
438971	000	059
438972	000	059
438973	000	059
439033	000	059
439034	000	059
439035	000	059

439036	000	059
439059	000	059
439060	000	059
439233	000	059
439234	000	059
439235	000	059
439236	000	059
439381	000	059
439604	000	059
439605	000	059
439639	000	059
439714	000	059
439724	000	059
439813	000	059
439814	000	059
440208	000	059
440243	000	059
440958	000	059
441157	000	059
441158	000	059
441159	000	059
441561	000	059
441999	000	059
446126	000	059
446127	000	059
446128	000	059
446129	000	059
446416	000	059
446794	000	059
446795	000	059
446796	000	059
446797	000	059
446962	000	059
446963	000	059
446980	000	059
446981	000	059
447800	000	059
448146	000	059
448147	000	059
448148	000	059
448279	000	059
448280	000	059
448433	000	059
448434	000	059

448435	000	059
448612	000	059
448613	000	059
448678	000	059
448683	000	059
459585	000	059
459586	000	059
459587	000	059
459588	000	059
459589	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILLE E UNA NOTTE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
29650	000	059
29668	000	059
29669	000	059
29670	000	059
29671	000	059
29672	000	059
29673	000	059
29674	000	059
29675	000	059
29676	000	059
29677	000	059
29696	000	059
29697	000	059
29698	000	059
29699	000	059
29701	000	059
29702	000	059
29703	000	059
29704	000	059
29705	000	059
236635	000	059
236736	000	059
238773	000	059
238774	000	059
238775	000	059
240752	000	059
240753	000	059
240754	000	059
242172	000	059

242173	000	059
242174	000	059
242175	000	059
242176	000	059
242449	000	059
242450	000	059
242451	000	059
242551	000	059
242552	000	059
242553	000	059
242554	000	059
242555	000	059
242556	000	059
242557	000	059
244318	000	059
244319	000	059
244320	000	059
244321	000	059
244328	000	059
244329	000	059
244330	000	059
244451	000	059
244452	000	059
244453	000	059
244454	000	059
244455	000	059
244456	000	059
244517	000	059
244518	000	059
244519	000	059
244520	000	059
244521	000	059
244522	000	059
244523	000	059
244896	000	059
244897	000	059
244898	000	059
244899	000	059
244900	000	059
245105	000	059
245106	000	059
245107	000	059
245172	000	059
245641	000	059

245642	000	059
245643	000	059
245644	000	059
246440	000	059
246441	000	059
246442	000	059
246443	000	059
247234	000	059
247265	000	059
247266	000	059
247489	000	059
247490	000	059
247982	000	059
247983	000	059
247984	000	059
248151	000	059
248152	000	059
248302	000	059
249533	000	059
249534	000	059
249535	000	059
249536	000	059
249571	000	059
250027	000	059
250028	000	059
250029	000	059
250296	000	059
250297	000	059
250298	000	059
250299	000	059
250300	000	059
251536	000	059
251537	000	059
251804	000	059
251805	000	059
251806	000	059
251807	000	059
251808	000	059
252099	000	059
252100	000	059
252101	000	059
252102	000	059
252103	000	059
252159	000	059

252160	000	059
252161	000	059
252162	000	059
252163	000	059
252372	000	059
257016	000	059
257343	000	059
257344	000	059
258190	000	059
258191	000	059
258192	000	059
258211	000	059
258213	000	059
258766	000	059
258767	000	059
258768	000	059
258769	000	059
258770	000	059
258818	000	059
258819	000	059
259888	000	059
259889	000	059
259890	000	059
259922	000	059
260890	000	059
260891	000	059
262564	000	059
262565	000	059
262566	000	059
262567	000	059
262929	000	059
262930	000	059
262931	000	059
262932	000	059
262933	000	059
263642	000	059
263712	000	059
263730	000	059
263731	000	059
263732	000	059
263733	000	059
263740	000	059
263741	000	059
263742	000	059

263760	000	059
263810	000	059
263811	000	059
263866	000	059
263867	000	059
263868	000	059
263869	000	059
263870	000	059
266524	000	059
266525	000	059
266526	000	059
269477	000	059
269479	000	059
269480	000	059
269481	000	059
269482	000	059
269483	000	059
269484	000	059
269485	000	059
269486	000	059
269505	000	059
270501	000	059
270502	000	059
270503	000	059
270504	000	059
270505	000	059
270506	000	059
271222	000	059
271223	000	059

11A05500

Annullamento per furto di taluni biglietti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
IL TESORO DEL FARAONE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
3571658	000	029
3571659	000	029
3583800	000	029
3583801	000	029
3583802	000	029
3584252	000	029
3585263	000	029
3585503	000	029
3585821	000	029
3585822	000	029
3585823	000	029
3586007	000	029
3586077	000	029
3586080	000	029
3587418	000	029
3587915	000	029
3587963	000	029
3588456	000	029
3588457	000	029
3588610	000	029
3588634	000	029
3588916	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
1271754	000	029
1285856	000	029
1285857	000	029
1285858	000	029
1287207	000	029
1287375	000	029
1287376	000	029
1287377	000	029
1290815	000	029
1292132	000	029
1292200	000	029
1292254	000	029
1292465	000	029
1292466	000	029
1293295	000	029

1293355	000	029
1293383	000	029
1293384	000	029
1293385	000	029
1293386	000	029
1294195	000	029
1294196	000	029
1295125	000	029
1295126	000	029
1295281	000	029
1295282	000	029
1295460	000	029
1295491	000	029
1295643	000	029
1295644	000	029
1295796	000	029
1295797	000	029
1295800	000	029
1295984	000	029
1295985	000	029
1296112	000	029
1296116	000	029
1296245	000	029
1296250	000	029
1298217	000	029
1302141	000	029
1302142	000	029
1302338	000	029
1302339	000	029
1302340	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1483233	000	029
1485848	000	029
1485849	000	029
1485850	000	029
1486790	000	029
1486791	000	029
1486792	000	029
1486793	000	029
1486922	000	029
1510091	000	029
1510092	000	029
1510110	000	029

1510111	000	029
1510115	000	029
1510116	000	029
1510198	000	029
1510199	000	029
1510200	000	029
1510201	000	029
1519147	000	029
1519238	000	029
1519239	000	029
1519240	000	029
1519241	000	029
1519242	000	029
1519390	000	029
1519391	000	029
1519392	000	029
1519436	000	029
1519437	000	029
1519441	000	029
1519442	000	029
1519443	000	029
1519720	000	029
1519721	000	029
1521113	000	029
1521440	000	029
1521441	000	029
1521442	000	029
1521924	000	029
1521970	000	029
1521971	000	029
1521972	000	029
1521973	000	029
1521974	000	029
1523124	000	029
1523125	000	029
1523635	000	029
1523736	000	029
1523737	000	029
1523738	000	029
1524650	000	029
1524651	000	029
1524664	000	029
1524665	000	029
1525051	000	029
1525052	000	029
1525053	000	029
1525054	000	029

1525055	000	029
1525646	000	029
1525647	000	029
1525648	000	029
1525649	000	029
1525652	000	029
1526434	000	029
1526435	000	029
1526436	000	029
1526437	000	029
1527364	000	029
1527365	000	029
1527584	000	029
1527585	000	029
1528429	000	029
1528430	000	029
1528431	000	029
1528812	000	029
1528813	000	029
1528886	000	029
1529397	000	029
1529398	000	029
1529399	000	029
1530651	000	029
1530652	000	029
1530653	000	029
1530654	000	029
1530660	000	029
1530661	000	029
1531986	000	029
1532389	000	029
1532390	000	029
1532394	000	029
1532412	000	029
1532413	000	029
1532695	000	029
1532696	000	029
1543612	000	029
1543613	000	029
1543614	000	029
1543615	000	029
1544533	000	029
1544534	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
109168	000	029
109177	000	029
109845	000	029
109865	000	029
109866	000	029
109870	000	029
110169	000	029
110181	000	029
110182	000	029
111953	000	029
111954	000	029
111955	000	029
112454	000	029
116606	000	029
116607	000	029
122082	000	029
122117	000	029
122583	000	029
122584	000	029
123512	000	029
123513	000	029
123664	000	029
124178	000	029
124179	000	029
124798	000	029
124799	000	029
125050	000	029

11A05501

Annullamento per furto di taluni biglietti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
1667111	000	014
1667112	000	014
1667113	000	014
1667114	000	014
1667115	000	014
1667116	000	014
1667117	000	014
1667118	000	014
1667119	000	014
1667120	000	014
1667121	000	014
1667122	000	014
1667123	000	014
1667124	000	014
1667125	000	014
1667126	000	014
1667127	000	014
1667128	000	014
1667129	000	014
1667130	000	014
1667460	000	014
1667461	000	014
1667462	000	014
1741940	000	014
1741941	000	014
1741942	000	014
1741944	000	014
1741945	000	014
1741946	000	014
1742040	000	014
1742041	000	014
1742042	000	014
1742043	000	014
1742044	000	014
1742046	000	014
1742047	000	014
1742048	000	014
1742049	000	014
1742050	000	014
1742052	000	014

1742053	000	014
1742054	000	014
1742055	000	014
1742056	000	014
1755434	000	014
1757581	000	014
1757582	000	014
1757583	000	014
1757584	000	014
1758635	000	014
1758636	000	014
1758637	000	014
1762182	000	014
1763815	000	014
1763816	000	014
1763817	000	014
1763818	000	014
1763819	000	014
1764303	000	014
1764304	000	014
1764305	000	014
1764306	000	014
1765313	000	014
1765314	000	014
1765315	000	014
1765316	000	014
1767571	000	014
1767572	000	014
1767573	000	014
1768114	000	014
1768115	000	014
1768116	000	014
1768117	000	014
1768118	000	014
1768119	000	014
1768120	000	014
1768121	000	014
1768122	000	014
1768123	000	014
1768124	000	014
1768125	000	014
1768126	000	014
1768127	000	014
1768128	000	014
1768129	000	014

1768130	000	014
1768131	000	014
1768132	000	014
1768133	000	014
1768498	000	014
1768499	000	014
1770210	000	014
1770211	000	014
1770212	000	014
1770213	000	014
1770214	000	014
1770602	000	014
1770603	000	014
1770604	000	014
1770605	000	014
1770606	000	014
1770607	000	014
1770608	000	014
1770627	000	014
1770628	000	014
1770629	000	014
1770630	000	014
1770631	000	014
1770632	000	014
1770633	000	014
1770634	000	014
1770635	000	014
1770857	000	014
1770858	000	014
1770859	000	014
1770860	000	014
1770861	000	014
1770862	000	014
1770863	000	014
1770864	000	014
1770865	000	014
1770866	000	014
1770867	000	014
1771008	000	014
1771009	000	014
1771010	000	014
1771011	000	014
1771012	000	014
1771168	000	014
1771169	000	014

1771269	000	014
1771270	000	014
1772252	000	014
1772253	000	014
1772254	000	014
1772571	000	014
1772572	000	014
1775598	000	014
1775599	000	014
1775600	000	014
1775656	000	014
1775657	000	014
1775659	000	014
1778011	000	014
1778012	000	014
1778013	000	014
1781583	000	014
1781584	000	014
1781585	000	014
1781586	000	014
1781657	000	014
1781663	000	014
1781664	000	014
1781702	000	014
1781703	000	014
1783062	000	014
1783063	000	014
1783093	000	014
1783094	000	014
1784047	000	014
1784048	000	014
1786133	000	014
1786236	000	014
1786237	000	014
1786616	000	014
1786617	000	014
1786618	000	014
1786700	000	014
1786701	000	014
1786702	000	014
1786703	000	014
1786704	000	014
1786705	000	014
1786706	000	014
1789152	000	014

1791282	000	014
1791283	000	014
1791284	000	014
1791285	000	014
1791286	000	014
1791571	000	014
1791866	000	014
1791867	000	014
1791868	000	014
1793502	000	014
1793503	000	014
1793504	000	014
1793505	000	014
1793506	000	014
1793507	000	014
1793508	000	014
1793509	000	014
1793510	000	014
1793511	000	014
1793512	000	014
1793513	000	014
1793514	000	014
1793515	000	014
1793516	000	014
1793530	000	014
1793531	000	014
1793532	000	014
1793533	000	014
1793605	000	014
1793606	000	014
1793607	000	014
1793608	000	014
1793609	000	014
1793610	000	014
1793639	000	014
1793640	000	014
1793641	000	014
1794762	000	014
1794763	000	014
1794764	000	014
1794963	000	014
1794964	000	014
1795022	000	014
1795023	000	014
1795024	000	014
1803364	000	014
1803365	000	014
1803366	000	014

11A05502

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Skanitrol»

Estratto decreto n. 38 del 6 aprile 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario SKANITROL, A.I.C. n. 100184 , di cui è titolare l'impresa Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, con sede in Loughrea, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05292

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Cydectin Triclamox»

Nell'estratto del decreto n. 105 del 24 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2010, concernente il medicinale per uso veterinario CYDECTIN TRICLAMOX 1 mg/ml + 50 mg/ml soluzione orale per pecore, titolare A.I.C. Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - Aprilia (Latina), laddove è scritto:

«VALIDITÀ:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi»,

leggasi:

«VALIDITÀ:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi».

11A05293

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY»/«SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 116 del 14 aprile 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Polonia e Lituania, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti di origine animale, miele - «MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY»/«SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A05368

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-098) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.